



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 34

Seduta del 16/04/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Viviana Beccalossi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "MODIFICHE ALLA L.R. 12/2005 - 'LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO'" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BECCALOSSI)

Il Direttore Generale Paolo Baccolo

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

L'atto si compone di 5 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la proposta di Progetto di Legge recante "Modifiche alla l.r. 12/2005 – 'Legge per il governo del territorio'";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'Azione di Governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Modifiche alla l.r. 12/2005 – 'Legge per il governo del territorio'";
2. di disporre la trasmissione della stessa al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

RELAZIONE

Alla data del 3 aprile 2013 avevano approvato un Piano di Governo del Territorio 988 Comuni lombardi, 337 lo avevano adottato e 219 solo avviato.

Il presente progetto di legge, come viene chiarito dall'articolo 1, nasce dalla necessità di stimolare le Amministrazioni Comunali ad oggi prive di PGT all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, evitando penalizzazioni eccessive, come quelle previste dall'art. 4 della L.R. n. 21/2012, norma che ha introdotto alcune disposizioni integrative all'art. 25 della L.R. n. 12/2005 (commi 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinqües*). Nella attuale condizione congiunturale, tali misure, seppure necessarie a fronte della scadenza di termini che sono già stati prorogati per ben tre volte, risultano particolarmente onerose a carico degli investimenti che possono essere attuati di iniziativa di privati e delle imprese.

Con l'articolo 2 si apportano alcune modifiche allo stesso art. 25, finalizzate innanzitutto a ripristinare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente pdl, l'efficacia dei previgenti PRG venuta meno il 31 dicembre 2012. Tale termine, previsto al comma 1 dell'art. 25, viene dal presente pdl differito al 30 giugno 2014 per tutti i Comuni interessati, compresi i Comuni terremotati e dissestati, per i quali l'efficacia dei previgenti PRG non è mai venuta meno, in virtù del differimento al 31 dicembre 2013 disposto dal comma 1 *ter*, introdotto dalla L.R. n. 21/2012.

Oltre il nuovo termine fissato definitivamente ed ultimamente dal presente pdl, dunque a far tempo dal 1° luglio 2014, per i Comuni che a quella data risulteranno privi di PGT varrà la disciplina edificatoria in senso restrittivo già stabilita dall'attuale comma 1 *quater* dell'art. 25, che diventerebbe 1 *ter*.

Infine, con la soppressione dell'attuale comma 1 *quinqües* dell'art. 25 viene ripristinata la possibilità di applicare il piano casa regionale anche nei Comuni che non avevano approvato il PGT alla data ultima del 31 dicembre 2012.

L'articolo 3 prevede la possibilità, a richiesta del Sindaco, di un supporto tecnico-operativo da parte degli uffici tecnici della Regione e delle diverse Province per i Comuni che ancora non si sono dotati di PGT, al fine di superare le difficoltà che hanno impedito l'approvazione fino ad oggi del nuovo strumento urbanistico di pianificazione.

Attesa l'urgenza, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge immediatamente a seguito della sua pubblicazione nel BURL.

Pdl
Modifiche alla l.r. 12/2005 – “legge per il governo del territorio”

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di dare definitivo impulso ai Comuni che non hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, così come previsto dagli articoli 6 e seguenti della legge regionale n. 12/2005 “legge per il governo del territorio”, evitando nei medesimi territori penalizzazioni eccessive e non ulteriormente sostenibili a carico delle collettività e delle imprese, nonché il prolungarsi della assenza di pianificazioni urbanistiche moderne ed omogenee alla normativa regionale.

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. All’articolo 25 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole “la data del 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “la data del 30 giugno 2014”;
 - b) il comma 1 *ter* è sostituito dal seguente:

“1 *ter*. Nei comuni che entro il 30 giugno 2014 non hanno approvato il PGT, dal 1° luglio 2014 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

 - a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
 - b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
 - c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione non scaduta.”;
 - c) i commi 1 *quater* e 1 *quinquies* sono soppressi.

Art. 3

(Supporto ed accompagnamento a favore dei Comuni)

1. I Sindaci dei Comuni che non abbiano ancora provveduto alla definitiva approvazione del PGT possono richiedere il supporto operativo agli Uffici Tecnici della Regione e della Provincia interessata , senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci , allo scopo di superare le difficoltà che ne hanno fino ad ora impedito l'approvazione.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.